




CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME



F.P. CSR 21/02/2018



19/26/SRFS/C7

**PROPOSTE IN MERITO ALL'ARTICOLO 11 DELLO SCHEMA DI
DISEGNO DI LEGGE RECANTE:**

**“DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE
EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA -
LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018”**

Nella riunione della Conferenza Stato – Regioni – Sessione europea del 4 ottobre 2018, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell'esprimere parere favorevole sul disegno di legge di delegazione europea 2018, si era riservata di formulare alcune osservazioni in sede parlamentare.

Nel merito la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta odierna ha rilevato alcune criticità con riferimento all'art. 11 in materia di controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

In particolare sono state individuate due problematiche, una relativa all'autorità competente sui controlli e una alle risorse per il finanziamento dei controlli stessi, in relazione alle quali la Conferenza ha condiviso le seguenti proposte emendative:

Autorità competente - art. 11, comma 3, lettera “b”

Qualora fosse individuato solo il Ministero della Salute come unica autorità competente, come previsto dal testo della lettera “b” verrebbe a mancare l'attuale autonomia delle Regioni e delle ASL.

Proposta di emendamento:

All'art. 11, comma 3, lettera “b”, sostituire le parole “individuare il Ministero della salute quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali...” con le parole “individuare il Ministero della Salute, le Regioni e le ASL, che si coordinano tra di loro, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali...”

Finanziamento dei controlli ufficiali articolo 11, comma 3 lettera E)

Attualmente del decreto legislativo 193/2008 regola le tariffe che gli operatori pagano per i controlli ufficiali eseguiti dall'Autorità competente ai sensi del Regolamento (CE) 882/2004, nonché le modalità con cui questi importi sono ripartiti tra i laboratori e i vari livelli dell'autorità competente.

Le aziende ULSS emettono una fattura alle ditte interessate per l'attività di controllo e percepiscono dalle stesse gli importi dovuti che, a cura delle ULSS stesse, vengono così ripartiti in base all'articolo 7 del citato decreto:

- 90% resta all'azienda ULSS che ha eseguito i controlli;
- 3,5% alla Regione corrispondente;
- 3,5% all'istituto Zooprofilattico Sperimentale territorialmente competente;
- 1% ai laboratori nazionale di riferimento addetti ai controlli ufficiali;
- 2% al Ministero della Salute.

La legge di delegazione europea 2018, all'articolo 11, comma 3, lettera e), prevede, non solo l'aumento delle tariffe, per adeguarle al nuovo regolamento (UE) 2017/625, ma, anche che gli introiti siano interamente versati in un apposito capitolo del bilancio dello Stato, per essere ripartiti successivamente "per attribuire alle autorità competenti le risorse umane".

Con questa previsione nella migliore delle ipotesi si allungano i tempi entro cui le Aziende ULSS possono disporre di tali risorse che sono necessarie per svolgere l'attività di controllo ufficiale. Nella peggiore delle ipotesi il riparto potrebbe penalizzare le regioni che hanno sostenuti i costi dei controlli. Inoltre se gli importi vengono versati a livello centrale potrebbe venire a mancare la funzione di verifica degli importi effettivamente riscossi che è attualmente svolta dalle Aziende ULSS.

Proposta emendativa all'art. 11, comma 3, lettera e):

All'art. 11, lettera "e", sostituire il testo dell'intera lettera con il seguente: "rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625 prevedendo un adeguamento delle tariffe, nonché prevedere le tariffe relative ai controlli in materia di prodotti fitosanitari imposte dal regolamento (UE) 2017/625, per destinarne il gettito, mediante riassegnazione, alle autorità competenti, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia;"

Roma, 21 febbraio 2019

